

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 6/02/2025, in Roma

Banca del Fucino S.p.A. in qualità di Capogruppo

e

le **Delegazioni Sindacali** di
FISAC-CGIL
UILCA

Premesso che:

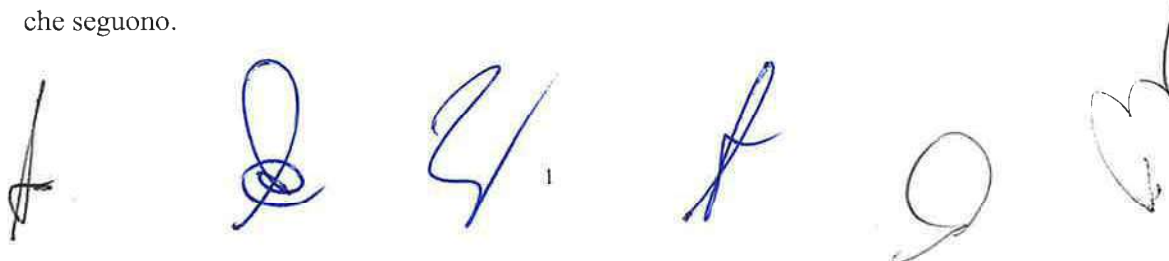
- a) In data 29 ottobre 2024, le Parti hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto di secondo livello per il personale delle aree professionali e dei quadri direttivi dipendenti da Imprese del Gruppo Bancario Igea Banca a valere per il triennio 2025-2027 (di seguito anche il "C.I.A. 2024").
- b) In tale ambito, le Parti hanno stabilito di incontrarsi entro il mese di dicembre 2024 al fine di verificare la possibilità di adottare misure per consentire esodi anticipati volontari del personale prossimo al pensionamento, anche ricorrendo alle prestazioni del Fondo di solidarietà di settore.
- c) Le Parti ritengono altresì che dette misure possano contribuire ad un ricambio generazionale che permetta di realizzare un piano di assunzioni finalizzato anche ad adeguare le competenze richieste nell'attuale contesto competitivo e razionalizzare, anche in termini di organici, il presidio quantitativo e qualitativo nei diversi ambiti organizzativi della Banca.
- d) Le Parti, ai fini di cui sopra, nel corso del mese di dicembre 2024, hanno definito i contenuti del presente accordo che viene formalizzato in data odierna,

convengono quanto segue.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1. FONDO DI SOLIDARIETA'

- 1.1.** Le Parti concordano di fare ricorso, sulla base del principio di volontarietà, alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di settore ex D.M. 83486/2014 e s.m.i. (di seguito anche il "Fondo") per un numero di risorse indicativo che verrà comunicato dalla Banca alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ed al personale entro il 15 maggio 2025 e che sarà definito dopo la "raccolta" dei c.d. ECOCERT ai sensi dei punti che seguono.

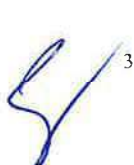


- 1.2. Fermi i limiti di cui al punto che precede, la Banca si impegna ad accogliere le richieste di adesione alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo secondo quanto stabilito dal presente accordo.
- 1.3. L'accesso al Fondo avverrà a decorrere dal 1° ottobre 2025 e, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del citato D.M. 83486/2014, riguarderà il personale delle aree professionali e dei quadri direttivi dipendenti da Imprese del Gruppo Bancario Igea Banca che, in base alla relativa decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, abbiano i requisiti per una "permanenza" minima nel Fondo pari o superiore a 6 mesi e comunque non superiore a 60 mesi; resta inteso che l'"uscita" dal Fondo da parte degli interessati avverrà alla prima data utile per l'accesso ai predetti trattamenti di pensione.
- 1.4. La Banca, ai sensi di quanto previsto dall'art.8, commi 2 e 3, del già menzionato D.M. 83486/2014, esaudirà le richieste di adesione al Fondo "adottando in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione (anticipata o di vecchiaia) a carico dell'assicurazione generale obbligatoria" e, a seguire, il criterio "della maggiore età" e, infine, quello "dei carichi di famiglia".
- 1.5. Il personale interessato potrà manifestare la volontà di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo presentando apposita richiesta di adesione da trasmettere, secondo le istruzioni che verranno comunicate dalla Banca in tempo utile, entro e non oltre il 30 giugno 2025.
- 1.6. Con la richiesta di cui al punto 1.5. che precede, gli interessati comunicheranno la decisione irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con la Banca alla data del 30 settembre 2025, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso (e relativa indennità sostitutiva) e con il riconoscimento, quale incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, di un importo lordo – comprensivo del "bonus di fine rapporto" previsto dall'art. 8g del C.I.A. 2024 – commisurato al 60% della differenza fra la Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) calcolata alla data di accesso al Fondo e l'importo dell'assegno straordinario spettante in base alla normativa vigente per il periodo di permanenza nel Fondo stesso. Tale importo sarà erogato in un'unica soluzione nel mese successivo a quello di accesso al Fondo, previa sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1.9. che segue.
- 1.7. Fermo quanto sopra, inoltre, al personale che accederà al Fondo, con fruizione delle prestazioni straordinarie in forma rateale, per il periodo di "permanenza" nel Fondo medesimo, sarà assicurato quanto segue:
- a) mantenimento, alle medesime condizioni tempo per tempo spettanti a favore del personale in servizio,
 - dell'assistenza sanitaria aziendale, fino alla relativa scadenza annuale nell'anno di "uscita" dal Fondo;
 - delle agevolazioni creditizie;
 - delle previsioni di cui all'art. 8a "Contributo per familiari portatori di handicap" del C.I.A. 2024;
 - del contributo aziendale al Fondo Pensione prescelto dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, calcolato all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca, secondo i criteri vigenti;
 - della polizza infortuni a copertura dei rischi extra-professionali di cui all'art. 6c "Polizza infortuni" del C.I.A. 2024;
 - di quanto previsto in caso di decesso dall'art. 18 "Invalidità permanente e decesso" del C.I.A. 2024 in caso di morte dell'interessato che accede al Fondo;

- b) qualora aziendalimente trovasse applicazione quanto previsto dall'art. 20 "CRAL" del C.I.A. 2024, esso sarà aperto alla partecipazione degli interessati che accedono al Fondo;
- c) qualora aziendalimente trovasse applicazione quanto previsto dall'art. 21 "Convenzioni" del C.I.A. 2024, esso sarà valido anche per gli interessati che accedono al Fondo.
- 1.8.** Fermo quanto sopra, a decorrere dalla data di accesso ai trattamenti di pensione di cui al punto 1.3. che precede, la Banca garantirà agli interessati l'applicazione delle medesime condizioni tempo per tempo spettanti a favore del personale in quiescenza.
- 1.9.** Ai fini del presente accordo, onde evitare la decadenza della richiesta di accesso al Fondo, gli interessati dovranno inderogabilmente sottoscrivere con la Banca un apposito accordo di conciliazione e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta nei termini di cui al presente accordo.
- 1.10.** La Banca, al termine della "campagna" di adesioni di cui al punto 1.5. che precede – previa verifica e conferma da parte dell'INPS circa la possibilità di accedere al Fondo alle condizioni stabilite dal presente accordo – comunicherà, in tempo utile, agli interessati l'eventuale accoglimento della richiesta, sulla base dei criteri previsti dai punti 1.3. e 1.4. che precedono, e le istruzioni ai fini della sottoscrizione dell'accordo di conciliazione e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta.
- 1.11.** Fermo quanto sopra, laddove al termine della suddetta "campagna":
- a) dovessero riscontrarsi un numero di richieste di accesso al Fondo tali da non raggiungere il limite di cui al punto 1.1. che precede, la Banca, sempre entro tale limite, accoglierà eventuali ulteriori richieste in tal senso, presentate – secondo le istruzioni che verranno fornite dalla Banca in tempo utile – da parte di coloro i quali, al 30 settembre 2025, in base a quanto previsto dal punto 1.3. che precede, superino il limite massimo dei 60 mesi ivi stabilito; in tal caso, agli interessati sarà riconosciuta la facoltà di aderire al Fondo alle condizioni stabilite dal presente accordo e, comunque, a partire dalla data di decorrenza dei 60 mesi di "permanenza" massima nel Fondo medesimo;
- b) dovessero riscontrarsi un numero di richieste di accesso al Fondo tali da superare il limite di cui al punto 1.1. che precede, la Banca, ai fini del presente accordo, si riserva la possibilità di ampliare tale limite, elevando, ove possibile, il medesimo e dandone comunicazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
- 1.12.** Agli interessati che, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, cesseranno dal servizio per accedere al Fondo, sarà riconosciuto il Premio aziendale relativo all'anno precedente all'ingresso nel Fondo – qualora tale ingresso non ne abbia consentito la regolare erogazione in costanza di rapporto di lavoro – nonché il rateo dell'eventuale Premio aziendale relativo all'anno di ingresso nel Fondo maturato dagli interessati all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca. Tali importi saranno corrisposti da parte della Banca al momento in cui saranno erogati per i dipendenti in servizio della stessa, alle condizioni e con i criteri stabiliti dagli accordi aziendali in vigore.
- 1.13.** Ai fini del presente accordo, al personale in servizio a tempo parziale sarà consentito di trasformare a tempo pieno il rapporto di lavoro un mese prima dell'accesso al Fondo.

2. NUOVA OCCUPAZIONE

- 2.1.** La Banca, in coerenza con quanto indicato alla lett. c) delle premesse, a fronte delle effettive "uscite" che si realizzeranno ai sensi e per gli effetti del presente accordo, si impegna ad assumere nuove risorse, secondo il rapporto di tre "entrate" ogni quattro "uscite", con particolare attenzione ai giovani in coerenza con il "ricambio generazionale" dichiarato in premessa.



- 2.2. Resta inteso che le eventuali nuove assunzioni realizzate per effetto di quanto previsto al punto 2.1. che precede avverranno in coerenza con le esigenze aziendali, nell'ambito delle aree professionali e dei quadri direttivi, in correlazione temporale con le "uscite" e comunque non oltre sei mesi dalle stesse. Resta altresì inteso che ai fini di cui al punto 2.1. che precede saranno "conteggiate" esclusivamente le eventuali nuove assunzioni di risorse con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero le "trasformazioni" in tal senso dei rapporti di lavoro subordinato a termine. Al termine di ogni anno, a partire dal 2025, sarà fornita rendicontazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e sarà svolto un incontro di verifica al riguardo.
- 2.3. Ai fini di cui al presente articolo, la Banca, su istanza degli interessati ed in presenza di "scoperture" ai sensi della normativa vigente, valuterà prioritariamente eventuali richieste di assunzione di figli disabili o appartenenti a categoria protetta, ai sensi della normativa vigente, di dipendenti che accedono al Fondo.

3. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 3.1. Ai fini del presente accordo, il personale interessato porrà in essere tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza sulla base delle istruzioni fornite dalla Banca.
- 3.2. Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo ovvero allo scopo di disporre di una chiara rappresentazione della situazione contributiva del personale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, la Banca richiederà l'Estratto Conto Certificativo INPS (c.d. ECOCERT) al personale nato prima del 1° gennaio 1971, che sarà tenuto a richiederlo all'INPS entro il 15 febbraio 2025 ed a presentarlo alla Banca entro il 30 aprile 2025, compatibilmente con i tempi di rilascio dell'INPS stesso. A tal fine potrà essere rilasciata delega, da consegnare entro il 10 febbraio 2025, alla Direzione Personale che procederà alla richiesta tramite un C.A.F. dalla stessa individuato.
- 3.3. Le Parti, inoltre, si incontreranno entro il 31 maggio 2025 per analizzare, anche in relazione agli ECOCERT pervenuti, l'andamento del presente accordo.
- 3.4. Le Parti convengono che coloro i quali cesseranno dal servizio ai sensi e per gli effetti del presente accordo, a decorrere dalla data di comunicazione da parte della Banca agli interessati dell'eventuale accoglimento della richiesta di accesso al Fondo e sino alla data di sottoscrizione dell'accordo di conciliazione e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta, dovranno fruire – ove maturati e non ancora goduti e compatibilmente con le esigenze di servizio – dei residui di ferie, di permessi per ex festività, della giornata di permesso per festività civile domenicale e di banca ore, al fine di esaurire tali residui ovvero ridurli nella maggior misura possibile, fatta salva la loro "liquidazione" all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca in caso di mancata fruizione per esigenze di servizio.
- 3.5. Le Parti, qualora intervengano modifiche al regime pensionistico di riferimento del presente accordo, si incontreranno per valutare quanto eventualmente definito in sede pubblica e/o di categoria nazionale. Qualora dal confronto emergessero situazioni accertate di "esodati" già al Fondo cui venissero a mancare sia il relativo assegno straordinario che il trattamento di pensione, la Banca, in assenza dei predetti interventi pubblici o di categoria, assicurerà l'adozione di soluzioni a proprio carico che garantiscano, fino all'effettivo pensionamento, la continuità di una copertura economica pari all'assegno straordinario percepito dagli interessati durante la permanenza nel Fondo, nonché quanto previsto al punto 1.7. che precede. La Banca, inoltre, in tali casi, assicurerà il versamento dei contributi previdenziali obbligatori. Resta altresì inteso che a fronte di eventuali modifiche al regime pensionistico di riferimento del presente accordo, in caso di accesso al Fondo ancora non avvenuto, l'ingresso verrà procrastinato in correlazione con le modifiche intervenute.

IMPEGNO DELLE PARTI

Le Parti si impegnano ad incontrarsi annualmente in merito all'andamento complessivo di quanto previsto dal presente accordo le cui condizioni restano valide in caso di proroga dei termini di applicazione o di ulteriori futuri utilizzi del Fondo, salvo diverse intese tra le Parti.

DICHIARAZIONI DELLA BANCA

- La Banca si riserva di procrastinare, entro un massimo di tre mesi, l'accoglimento delle richieste avanzate, ai fini del presente accordo, da eventuali risorse che, a sua discrezione, ritenga rilevanti, o non adeguatamente sostituibili, o commercialmente significative.
- La Banca, nei confronti di coloro per i quali, in base a quanto previsto dal presente accordo, non possa essere assicurata una "permanenza" minima nel Fondo pari o superiore a 6 mesi, si dichiara disponibile a valutare forme di incentivazioni individuali coerenti con il presente accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici.

BANCA DEL FUCINO S.p.A.

FISAC-CGIL

UILCA

The image shows a series of handwritten signatures in blue ink on horizontal lines. There are three distinct groups of signatures, corresponding to the three parties listed on the left: Banca del Fucino S.p.A., FISAC-CGIL, and UILCA. The signatures are written in a cursive, flowing style.